

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019**

**76/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055<sup>a</sup> riunione del 5 marzo 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 175/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 175/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 176/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 176/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11, del TIT, definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38, del TIME, definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6, del TIT e 30 e 32, del TIME, definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
  - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
  - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali, di cui al comma 2.2, del TIT;
  - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5, del TIT, e l'articolo 31, del TIME, prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno  $t-1$ , rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- rispetto ai dati e alle informazioni già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie, per l'anno 2018, di cui alle deliberazioni 175/2018/R/EEL e 176/2018/R/EEL, ai fini delle tariffe di riferimento definitive si considerano:
  - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2017, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2017;
  - il valore dei contributi in conto capitale, di cui al comma 11.5, del TIT, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2017, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2018, il comma 12.2, del TIT e il comma 39.2, del TIME, prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- ai sensi del comma 12.3, del TIT e del comma 39.3, del TIME, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, fissata con deliberazione 199/2017/R/EEL;

- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB EE" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione 18/2016;
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2017";
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alle imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2016-2019 sono stati definiti solamente nell'anno 2018 con la deliberazione 237/2018/R/EEL;
- a seguito della definizione dei suddetti criteri, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento, gli uffici hanno proceduto ad acquisire dalle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo informazioni aggiornate in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura, in analogia a quanto già effettuato ai sensi della determinazione 18/2016 per le imprese distributrici di maggiori dimensioni; e che le istruttorie per l'acquisizione e la verifica delle suddette informazioni sono ancora in corso di perfezionamento;
- relativamente alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo:

- nei confronti dell'impresa SET Distribuzione S.p.a. - ID ARERA 198 (di seguito: SET) sono in corso approfondimenti in merito ai criteri utilizzati dall'impresa medesima per la valorizzazione dei dati patrimoniali comunicati ai fini tariffari in relazione a porzioni di rete acquisite;
- l'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255 (di seguito Edyna), a seguito di numerose variazioni del perimetro di rete servito, ha evidenziato la necessità di rettificare i dati patrimoniali comunicati ai fini tariffari; e che le tempistiche di acquisizione di tali rettifiche non consentono la determinazione delle tariffe di riferimento con le tempistiche previste dal TIT.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 646/2016/R/EEL regola il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G);
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.a. - ID ARERA 435 (di seguito: e-distribuzione);
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti da e-distribuzione, relativi all'anno 2017, primo anno di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, la tariffa di riferimento definitiva relativa all'impresa medesima tiene conto:
  - dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
  - di un numero di misuratori di prima generazione (1G) installati in gestione di utenza pari a 200.000 pezzi, in accoglimento di una specifica istanza presentata da e-distribuzione ai sensi del punto 7 della deliberazione 222/2017/R/EEL;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2017 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali del medesimo anno.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2, del TIME, relative all'anno 2018, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo salvo i casi di seguito precisati;

- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 relative ai servizi di distribuzione e di misura in bassa tensione relative alle imprese SET, Edyna e alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in esito alla conclusione delle valutazioni in corso relative ai dati patrimoniali utilizzabili ai fini tariffari

### **DELIBERA**

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive, per l'anno 2018, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME, riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*